

LXXIX.

TORNATA DEL 2 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario nella Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 130) — Parlano nella discussione generale i senatori Lampertico, relatore, Vacchelli ed il ministro del Tesoro, — È chiusa la discussione generale — Comunicazione sulla presentazione dell'indirizzo del Senato a S. M. il Re — Discussione degli articoli del disegno di legge n. 130 — Parlano i senatori Lampertico, Mezzanotte, Vacchelli, Finali ed il ministro del Tesoro, — Non è approvato l'emendamento del senatore Vacchelli all'articolo 14 — Sono approvati i due ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale — *Votazione a scrutinio segreto. Il disegno di legge per provvedimenti sulla circolazione bancaria, risulta approvato.**

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro del Tesoro.

Il senatore, segretario, CHIALA legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario nella Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali.

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE fa l'appello nominale).

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor relatore, senatore Lampertico.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Lampertico.

LAMPERTICO, *relatore.* Io non so se i discorsi che sono stati fatti in difesa della legge, e quindi anche in difesa delle conclusioni dell'Ufficio centrale, mi scemino oppure mi accrescano l'obbligo di prendere io pure la parola.

Io non vorrei nell'adempire al mio ufficio

di relatore, come veramente ne ho obbligo, accrescere quei dubbi e quelle difficoltà, che vennero in campo nella discussione generale e che eloquentemente si cercò di dissipare.

Si è detto che siamo in un momento di tregua, il quale ci permette di differire, e consente adunque di migliorare con nuovi studi e magari con nuovi negoziati la legge.

A dire il vero, questo ragionamento non è troppo conforme al mio sentire, poichè anzi mi pare, che se mai vi è momento, in cui si debba prendere serenamente gravi deliberazioni, sia appunto quello, in cui siamo liberi di prenderle; quello, in cui non siamo incalzati a prenderle da non so quali congiunture, e d'altra parte non ci troviamo attraversati a prenderle da non so quali difficoltà.

Un collega egregio ha preso in esame il disegno di legge, soprattutto sotto l'aspetto della finanza, e ieri, altro autorevole senatore, lo ha preso in esame prevalentemente sotto l'aspetto economico.

Per parte mia non metto dubbio che il carattere precipuo di questo disegno di legge, sia quello economico. Non mi lascio trarre nè punto nè poco a discutere, come in qualche modo si è fatto, le varie proposte che su tutto l'ordinamento della finanza stanno davanti al Parlamento.

Io sto soltanto a quello che costituisce l'oggetto della legge....

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io non ne ho voluto discorrere in questa occasione. . .

LAMPERTICO, *relatore*. Nè io ne parlo. . .

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ne parleremo a suo tempo.

LAMPERTICO, *relatore*. Ma per mia parte devo consentire con quello che è stato detto ieri particolarmente dal senatore Boccardo.

Io dovrei lagnarmi con lui, perchè ha tolto il buono ed il meglio di quello che avrei voluto dire; ma in verità non mi lagno, perchè ha detto bene ed in una forma, direi quasi, scultoria, quello che io mi sarei accinto a dire, ma non sarei riuscito altrettanto ad esprimere. Sì, o signori senatori, non è la prima volta che io dico questo in quest'aula, troppo poco conto si tiene, d'ordinario, della economia della nazione, quando si tratta di provvedere alla finanza pubblica. Si dovrebbe pensare che è l'economia della nazione, la quale fornisce le

fonti vive della finanza; che se noi invece contribuiamo ad inaridirle, allora di necessità, la stessa finanza deve diventare oppressiva e deficiente.

Io non dirò che si debba andar proprio leggermente nelle diminuzioni delle imposte, sperando che col diminuirle, il reddito si aumenti.

Ricordo, che Quintino Sella opponeva a queste mie illusioni: che quando il moltiplicatore è zero, per quanto si continui a moltiplicare, il prodotto rimane zero. Questo è vero, ma tutto sta che per l'abilità del ministro del Tesoro e ministro delle finanze, si sappia trovare quel punto, dove, una diminuzione di tassa, lungi dall'impovertire l'erario pubblico, può anzi aumentarlo. Richiamo anzi l'attenzione del ministro del Tesoro sopra un argomento gravissimo che strettamente si collega coll'oggetto del disegno di legge, e che certamente deve essere conforme a quei nobili sentimenti, con cui il ministro del Tesoro ha già dichiarato, anche l'altro giorno in Senato, di governare il pubblico erario; argomento che è stato più e più volte trattato nel Senato del Regno e da parte della Commissione permanente di finanze e da parte di autorevoli senatori.

Accenno ad una prudente riforma, che è stata tante volte invocata, delle tasse delle vendite giudiziarie.

Non mi pare si debba disperare di trovare in questa materia il punto in cui una diminuzione di tassa potrebbe contribuire ad un aumento di reddito.

Non so se in quei disastri edilizi, che purtroppo abbiamo dovuto tante volte lamentare, una maggiore facilitazione nelle vendite giudiziarie, non avrebbe forse contribuito ad attenuarne i gravissimi danni.

Qualche cosa si è già iniziato essendo altra volta ministro di grazia e giustizia chi anche oggi presiede quel Ministero. Non è certamente il momento questo di fare una proposta concreta, e per parte mia quindi mi accontenterei, che il ministro del Tesoro prendesse intanto esatta cognizione se già non l'ha, come ha di tutto quello che concerne l'erario pubblico, degli studi che si sono fatti nel Senato del Regno intorno alla effettuazione di questa idea.

Quanto alla tassa di circolazione io non saprei dire più efficacemente di quello che è stato detto, particolarmente dal senatore Brambilla,

a cui si è associato da prima il ministro del Tesoro, e poi il senatore Boccardo.

Perdoni il Senato se io ricorderò un aneddoto quasi preistorico, che forse potrei aver narrato altre volte, perchè i vecchi sogliono ripetersi.

Fino dal 1868, anno in cui feci la prima relazione sopra il tema bancario, essendo deputato, nè mi si dica il *miles gloriosus* di Plauto, la Commissione si valeva di un antico ufficiale pubblico per agevolare la esecuzione del suo arduo mandato. Ebbene si cercò di formulare quello che si dice comunemente un *questionario*, e poi si diede l'incarico a questo pubblico ufficiale di distribuirlo a tutti gli Istituti di circolazione.

Questo pubblico funzionario ha mandato il questionario per primo a tutte le Società di molini. (*Ilarità*).

Ora io capisco, che il Senato del Regno abbia pensato molto (siamo stati sulla breccia sedici mesi), prima di abolire una tassa di circolazione, che dava e prometteva proventi tanto cospicui. Nè contraddirò, che la stessa abolizione della tassa di circolazione imposta agli Istituti di credito debba prendersi con saggi avvedimenti, e quindi, sia pure, prendersi gradualmente come consentiva l'onorevole senatore Boccardo. Certo però il pensiero che deve dare al ministro del Tesoro ed ai poteri pubblici la abolizione della tassa di circolazione, sarà molto minore di quello che ci ha creato l'abolizione dell'altra.

E qui certo mi riacresce anche più allontanarmi dal modo di vedere di un egregio collega, non già col proporre nuove riduzioni di tasse, ma col chiedere al ministro, che rassicuri sulla applicazione di una riduzione, che sta nel presente disegno di legge.

Nell'art. 12 della legge sta scritto, che sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini stabiliti coll'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione.

Questi termini erano dapprincipio fissati a tutto giugno del 1896 in parte ed in parte a tutto il 1896; poi vennero prorogati a tutto il 1897; ora vengono prorogati al 1899. Ma per la Banca romana la riduzione, nella legge del 1895, era limitata agli atti di vendita ai terzi di immobili posseduti già dalla Banca romana

al 1° ottobre 1894 e le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893.

Sussistono ancora queste limitazioni per gli immobili della Banca romana? Io credo di no, e credo che sarebbe nocivo che esistessero, perchè oramai la ragione della legge è unica e ne verrebbe danno non soltanto alla Banca, ma al pubblico. Però anche sull'applicazione della legge è bene chiarirsi, e quantunque la persuasione mia sia che siano prorogati tutti i termini i quali concernono le tasse di registro per g'istituti di emissione, desidero che il ministro del Tesoro si pronunzi anche sopra questo punto.

Ieri l'onor. senatore Boccardo argutamente accennava, che infine le discrepanze nelle opinioni economiche si riducono a due scuole, di quelli che professano la scienza e di quelli che la ignorano.

Io esprimerei, se concede il senatore Boccardo, questo suo alto pensiero in una forma diversa, la quale però rende sostanzialmente lo stesso concetto.

Ci sono in fatto due scuole: la scuola di quelli che hanno l'ambizione di crearsi tutto un ordinamento economico di proprio capo, e la scuola di quelli, che col metodo sperimentale che ha fatto la gloria delle scienze fisiche, studiano le leggi economiche nel gran libro di natura. Però deve compiacersi il senatore Boccardo e il Senato, che nell'occasione di questa legge, senza paragone, meno che nell'occasione del rinnovamento del privilegio della Banca di Francia, non si siano sollevate di quelle discussioni che mettono tutto quanto in questione, nè si sieno fatte, come si è fatto altrove, di quelle proposte radicali, che vorrebbero un ordinamento affatto diverso nei grandi Istituti di credito, e perfino a questi grandi Istituti ne vorrebbero sostituiti di nuovi.

Tali discussioni e proposte meritano il lamento di Carmide nel *Rudens* di Plauto:

Qui a fundamento mihi usque movisti mare.

Nè a Carmide l'amico Finali colla sua versione ha ancora fornita la *gomena* di salvamento. Infine le idee diverse dall'ordinamento, che si ha nei grandi Istituti di credito, ci condurrebbero alla libertà delle Banche, oppure alla Banca di Stato.

Ebbene, non devo dissimulare al Senato che

nei primi anni del mio arringo parlamentare questa frase di libertà delle Banche mi seduceva, e perfino io non so se il ministro del Tesoro ricordi, per conto suo, d'aver partecipato a queste illusioni...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Le ho dimenticate, perchè le ho espiate...

LAMPERTIGO, *relatore*... e di avere persino allestito con me un disegno di legge sulla libertà delle Banche. Poichè io ho la ventura di aver comuni col ministro del Tesoro non solo gli studi, ma anche la regione nativa, spesso dovevamo incontrarci per comunicarci le idee, tanto che un giornale ebbe a dire: *la majesté des lois se traînait sur le chemin de fer de Padou à Vicence*.

Ora della libertà delle Banche non si discorre più, ed evidentemente siamo giustificati, se mai, anche della incoerenza, che ci si volesse opporre, perchè una volta che il biglietto viene a sostituire la moneta non è più un semplice titolo di credito. Quando il biglietto viene a fungere l'ufficio di moneta, deve anche regolarsi secondo le leggi di essa. Più facile in vero oggidì è l'illusione della Banca di Stato.

Ma fortunatamente tale questione, che nella discussione del rinnovamento del privilegio della Banca di Francia è stata ampiamente trattata, come anche la sostituzione alla Banca di un nuovo grande Istituto di credito agricolo, davanti a noi, non è stata punto nè poco sollevata.

E credo che sia tutto di guadagnato, perchè questo vuol dire, che si è maturata nel paese nostro un'opinione pubblica, la quale nonostante i grandi guai, che si sono avverati, desidera bensì il risanamento degli Istituti di credito, ma non desidera che questi Istituti di credito cessino dalla loro azione, la quale è stata tanto benefica specialmente per la costituzione della nazione, e poi sempre in aiuto dell'economia nazionale e dello Stato.

Ma poichè io non ho da affrontare questi alti temi, mi limiterò ad uno di quei discorsi, che piacciono al senatore Saracco, il quale ora parla col ministro del Tesoro, e che cioè non si aggirano nelle sfere dell'astratto, ma vengono al concreto.

Nell'Assemblea veneta del 1848 il Paleocapa si compiaceva dire:

« Io ora non posso offrirvi che le parole d'un uomo positivo e pratico, di un uomo però che non ha mai strisciato sul terreno, ma non ha mai avuto la forza d'innalzare la fantasia a grandi voli; d'uomo che ha proceduto sempre accanto agli uomini d'onore, che amano appassionatamente il loro paese ».

Con quest'intendimenti non farò che l'esame dei punti principali su cui l'Ufficio centrale crede di richiamare l'attenzione del ministro del Tesoro e del Senato.

È già stato detto nella relazione, e il ministro del Tesoro si compiace si sia riconosciuto, che si è data premura di prevenire la stessa presentazione del disegno di legge nel soddisfare i voti che si sono espressi in Senato nella discussione dei provvedimenti bancari provvisori, o dalla Commissione permanente di finanze, a cui ne era stata affidata la relazione, o da autorevoli senatori.

Accenno ai provvedimenti presi per l'istituzione del *castelletto*, nè pel solo Banco di Napoli; e anzi mi corre il debito di ringraziare il ministro del Tesoro per i nuovi miglioramenti che vi ha introdotto colla riduzione della somma per cui devono seguire le comunicazioni fra i vari Istituti. Ringrazio anche il ministro del Tesoro per aver rese veramente effettive le attribuzioni della Commissione permanente, che era detta del « Corso forzoso », ed ora s'intitola: « Sulla vigilanza degli Istituti di emissione », la quale aveva sofferto con la legge del 1895 una vera diminuzione di capo.

Ora io devo anzi dire schiettamente al ministro del Tesoro, che se prima io era avvilito, che le attribuzioni della Commissione fossero ridotte presso a che nulla, adesso invece sono sgomentato che sieno troppe.

Il ministro del Tesoro nella discussione dei provvedimenti bancari provvisori aveva detto che si sarebbe riservato di dare anche forma di legge a quelle proposte, le quali furono in gran parte già effettuate ed in parte lo sono con questo disegno di legge.

Io riconosco che in questo come in altri punti il ministro del Tesoro ha reso omaggio al Senato del Regno. Mi ricordo quei tempi in cui si discuteva della competenza del Senato in materia di finanza, ma ognuno riconosce, che oramai per lungo corso di anni, il Senato ha veramente esercitato un'azione efficace sulla

finanza pubblica dentro quei limiti, che gli sono assegnati dallo Statuto.

Un punto, su cui non insisterò, ma su cui il ministro ha soddisfatto i desideri del Senato, è quello delle riserve metalliche, col diminuire la proporzione dell'impiego in valori d'altri Stati, in confronto di quello che era ammesso dalle leggi anteriori.

Questo è un punto oltremodo difficile. Direbbe un matematico che nei fatti economici talvolta ci troviamo innanzi a quelle, che si dicono curve senza tangente, che però la scienza italiana è giunta a determinare.

Il determinare il punto fino a cui si può trarre profitto delle riserve, e quello, in cui comincia l'interesse della ragione politica, che vuol mantenute le riserve, come altra volta ha detto l'onorevole ministro, se non come riserve di guerra, come riserve di pace, è veramente difficile.

A me piace ricordare che la relazione di Maurice Leben alla Camera dei deputati in Francia, sul rinnovamento del privilegio del Banco di Francia, ha cura di tranquillare quei dubbi, che altra volta si sono sollevati anche qui in Senato, su quello, che chiama *porte-feuille sur l'étranger*.

In Francia era il Banco, che si opponeva a questo impiego, e non voleva esservi sforzato. Invece la Commissione voleva che fosse proclamato bene alto che questa facoltà, salvo l'usarne con somma prudenza, era mantenuta al Banco.

Ma passiamo ad un altro argomento, il quale è stato trattato ampiamente, e che io tratterò brevemente, ma perciò, spero, non meno chiaramente.

Quando si parla di aumento del capitale della Banca, a me pare che si dimentichi che il capitale della Banca è un capitale di garanzia per le avarie a cui può andare incontro la Banca nei suoi effetti commerciali, nei suoi effetti di credito.

Orbene, quando si aumenta il capitale della Banca, quali altre vie ci rimangono se non quella di rincarare lo sconto? Ed allora quale vantaggio per il commercio? Oppure di avventurarci ad affari che non hanno un reale e solido fondamento; ed allora quante ruine! o finalmente di dare allo Stato una ingerenza nell'azienda della Banca, la quale, regolando

a sua posta i dividendi venga a ledere la legittima aspettativa anche delle più umili fortune che si sono ad essa affidate. Le operazioni della Banca sono essenzialmente sconti ed anticipazioni, e mi risparmio altre specificazioni, che stanno negli statuti della Banca. Ora le operazioni delle grandi Banche sono affatto e di gran lunga fuori di proporzione col capitale. Basterebbe fra tutte l'esempio della Banca di Francia.

Quindi io lodo che il disegno di legge che ci sta davanti sia informato a questo concetto fondamentale, a questo principio, a questo criterio che non mette a pericolo di cercare compensi al capitale estranei all'indole genuina delle operazioni vere e proprie di un Istituto di credito, e pagati talora a troppo caro prezzo.

Nè questo vuol dire che si debba fare di meno di un capitale. La logica induce a fare gravi errori talvolta.

A Venezia se si cammina colla logica si va certissimamente nei canali. (*Si ride*).

Un capitale ci vuole, perchè questo dà modo agli interessi privati della nazione di farsi valere, mentre altrimenti si andrebbe incontro alla confusione dello Stato con la Banca.

Io credo che qualche relazione debba avere con questa idea un disegno di legge che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, e su cui noi non possiamo pronunciare parola, nè ancora parola è stata pronunciata in proposito dall'altro ramo del Parlamento.

Dunque io non vi fo accenno se non in via storica e per la relazione che ha con le idee che a me accade di svolgere in questa discussione. Accenno alla così detta *sistemazione dei boni del Tesoro*.

Mentre prima d'ora era sancita nella legge l'idea di convertire questi boni del Tesoro in un debito permanente, ora si tratterebbe di sostituirli con *certificati definitivi di debito dello Stato*.

Il punto più grave, il quale ha sollevato forti difficoltà, è quello della proroga del privilegio. E qui mi preme di stabilire le cose chiaramente, perchè io credo, che quando si ponga proprio, come si dice, *i punti sugli i*, essa non può dar luogo ad apprensione legittima qualchessia.

Colla legge 10 agosto 1893 erano stati già concessi venti anni dalla pubblicazione della legge.

Colla legge del 17 gennaio 1897 si è stabilito, che se allo spirare della concessione la Banca avrà soddisfatto agli obblighi delle leggi e delle Convenzioni vigenti, la concessione medesima sarà prorogata di altri dieci anni.

Penso, e il Senato non mi disdirà, che un periodo troppo breve per un Istituto di credito vuol dire lo *statu quo*. Gl'Istituti di credito hanno necessità di mettersi in relazione colle condizioni economiche le quali vengono mano mano svolgendosi nella nazione, ma ogni volta che un Istituto di credito deve mettersi in relazione coi nuovi bisogni, ha dei dispendi da fare, e non può subito ritrarne profitto. Con un periodo troppo breve la Banca si troverebbe obbligata a una condizione stazionaria, che si risolve in decadenza.

Per fare qualche cosa di efficace, è sempre necessario avere innanzi a sè un periodo in cui si possa esser sicuri dei fatti nostri.

Il ministro delle finanze di Francia, Cochery, nell'adunanza del 5 novembre 1897, esponendo presso a poco le stesse idee diceva:

« En matière de crédit, en effet, il faut certes des bonnes institutions, mais ce que les rend efficaces c'est la stabilité ».

E sapete, signori senatori, come è stata accettata dalla Camera dei deputati in Francia questa dichiarazione?

« Vives approbations sur un grand nombre des bancs ».

D'altra parte, che cosa di nuovo diamo noi alla Banca?

Qui si dirà che la convenzione è provvisoria e che può esser mutata.

Ma è facile poi mutare una convenzione e, rimettendo tutto quanto in questione, saremo certi di uscirne a bene, od in condizioni più difficili di quelle in cui ci trovavamo dapprima?

Infine niente di nuovo vi è nella legge presente, imperocchè quando mi si dice che col l'articolo 14 si sottrae la proroga del privilegio all'approvazione del Parlamento, ciò non è che fino dove deve essere, cioè fin dove non si tratta che di mansioni e di attribuzioni proprie del potere esecutivo. Siccome nella legge sta scritto sotto quali garanzie - e questo è un perfezionamento della legge presente - e a quali condizioni può essere rinnovato il privilegio, il riconoscere se vi siano o no, è ufficio del potere esecutivo. Siccome poi il Parlamento è sempre

nel suo diritto di domandar conto agli uomini che compiono mansioni esecutive del modo con cui le adempiono, quindi anche con un espresso ordine del giorno, noi diamo modo al Parlamento di esercitare questa attribuzione, ma senza sollevare diffidenze sull'adempimento leale degli obblighi della Banca per le leggi e convenzioni vigenti, e senza nuocere, come si nuocerebbe altrimenti, al credito private o pubblico.

Accenno brevemente ad un altro punto toccato dall'autorevole collega Vacchelli, quello che concerne la convenzione monetaria.

Ora io ho seguito con particolare attenzione le cose dette dal ministro del Tesoro dove veramente ha fatte quelle distinzioni, che debbono farsi fra la adozione o no di questo o quel tipo di moneta, di una moneta unica o di una moneta duplice, cioè di un doppio tipo, come suol dirsi, e lo stabilire per legge il ragguaglio tra le due monete, quando sia adottato il doppio tipo monetario.

Or bene, noi parliamo della moneta, non come pegno di pregio, dicevano gli antichi economisti italiani per il valore che ha intrinseco, ma come *misura* di pregio. Ne parliamo come *étalon*, parola, dal cui doppio significato monetario e ippico il Cernuschi, già citato dal ministro del Tesoro, traeva argomento di celie.

Si adotti la moneta unica o duplice, il Cernuschi ha posto in rilievo che la legge può effettivamente esercitare un'azione sul valore della moneta non già nel portarvi alterazioni, ma nell'accrescerne o diminuirne l'uso e la domanda.

Ora questa è un'osservazione molto importante che ha applicazione pur anco alla convenzione monetaria.

Altra volta ho detto in Senato, e non ripeterò oggi quello che dissi, che bisogna andar cauti molto nel premunirci da quelle vertigini, da cui è facile lasciarsi prendere ogni volta che si tratta di una qualche scoperta di argento o di oro.

Noi nel corso di pochi anni abbiamo assistito a profondi mutamenti di opinioni, le quali si sarebbero credute di un valore apodittico, inconcusso, assoluto.

Io ho già posto in rilievo, come fino da quando si credeva inevitabile l'esaurimento dell'oro e se ne cercava perfino la prova nella

fotosfera del sole, prudentemente si doveva guardarsi da conclusioni siffatte. Oggi più che mai si ha la riprova del fatto, che siffatta prudenza è stata veramente scientifica.

È stato detto piacevolmente, che gli uomini si dividono, quanto alla moneta, in tre razze: uomini di rame, uomini di argento e uomini d'oro.

BOCCARDO. Ci sono anche quelli di carta.

LAMPERTICO, *relatore*. Ci vengo subito. Si paga in soldi, quattrini dai primi; in fiorini e lire dai secondi, in marenghi e doble dagli altri. Per sapere quanto un paese è ricco bisogna informarsi quale sia la sua unità di moneta.

Ma domando io se proprio, proprio per quanto si sia fidenti (e il Senato sa che io ho fiducia nel mio paese) se proprio crede che sia vicino il momento in cui noi possiamo fare, adoprero il linguaggio dei darvinisti, una evoluzione da uomini di rame e di argento ad uomini d'oro! Un economista italiano di grandissimo valore, e che merita anche al giorno d'oggi di essere citato, il Valeriani, voleva come moneta unica l'argento, mentre il Carli prima aveva sostenuto come moneta unica l'oro. Ebbene, il Valeriani diceva che l'argento costituisce il busto della circolazione e l'oro ne costituisce il capo, ma noi bisogna che ci contentiamo di quello che il Valeriani diceva la cuffia. Non abbiamo nè il busto d'argento, nè il capo d'oro, e non abbiamo che la carta, la quale non può aspirare altro che alla gloria di una cuffia. (*Ilarità*).

Ora il ministro ha accennato non soltanto a ragioni di finanza, ma anche a ragioni economiche che infine ci persuadono di andare molto a rilento nell'abbandonarci a vagheggiare nuovi ordinamenti monetari.

E difatti, quantunque in sè il doppio tipo non potrebbe essere teoricamente raccomandato, esso ha un grande correttivo in tutte le convenzioni, le quali avvengono nella libera contrattazione dei privati, e dove gli errori del ragguaglio stabilito per legge vengono in gran parte anche ad elidersi.

Si è per questo, che il Wolowski che mi era liberale di benevolenza, si esprimeva benissimo; quando diceva che molte volte la moneta duplice è una *parachute*, un *pendul compensateur*. Con questo non voglio dire di essere partigiano piuttosto della moneta duplice, che della

moneta unica. Ho preso le mosse da tali idee, perchè mi trovai indotto a ciò da un fatto recente del Senato.

Recentemente si è parlato in Senato sulla convenzione monetaria, ed in Senato si è manifestato, così da parte dell'Ufficio centrale, come da parte del Governo, l'intendimento di non compromettere comunque una convenzione la quale presentemente siamo ben lontani dall'immaginare in quali congiunture possa essere mutata.

Quando vi è di mezzo un qualche riguardo internazionale, bisogna essere cauti, perchè se no le nostre discussioni, ripercuotendosi fuori di quest'aula, gettano la diffidenza.

Ed anche quelle convenzioni che colla reciproca fiducia (come avvenne di recente quando si trattò degli spezzati), possono essere opportunamente modificate, invece diventano un impaccio nei commerci internazionali, e si risolvono anche in danno della finanza pubblica.

Or bene, se sarà necessario, e non credo, ri piglierò ancora la parola.

Bensì penso di rendere miglior servizio, col fare un'osservazione, la quale mi viene suggerita da un alto sentimento di dovere verso la patria nostra.

Io mi ricordo momenti, in cui vi era una grande diffidenza verso la Banca Nazionale, come si diceva allora, nel Regno d'Italia.

*Urit enim fulgore suo qui praegravat artes
Inter se positas.*

Ora le cose sono molto mutate e noi bisogna che profittiamo di questo momento.

E sono mutate nonostante gli oneri, nonostante gl'inconvenienti i quali si sono avverati.

Ricordiamoci di quello che veramente profetizzava Maxime Du Camp in un suo articolo del 1869; notate bene la data. Egli diceva:

« La Banca è il cuore della vitalità commerciale ed industriale della Francia; chi l'abbattesse sulle sue rovine morrebbe di fame, fosse anche possibile una rivoluzione come quelle del '48 e '49 l'attraverserebbe incolume, come ha attraversato quelle ».

Venne il 18 marzo 1870, venne una rivoluzione che non era limitata soltanto ad un mutamento della forma di governo, o della dinastia, ma bensì era conseguenza di rovesci senza pari;

di illusioni sciagurate: una vera eruzione sociale, in cui l'assalto era dato alla stessa civiltà.

Libertà, giustizia e rispetto alla proprietà, garanzie che mantengono l'ordine sociale in equilibrio e il diritto infine, e tutto quello che questa grande parola significa, scomparvero per due mesi eterni; la Banca sola non sospese nemmeno durante quella bufera le sue operazioni, ed anzi dopo è risorta più viva, più feconda, più maestosa che mai. E ciò deve essere, perchè se il capitale della Banca rappresenta quelli che ne traggono profitto, il biglietto della Banca, e tutte le operazioni che la Banca compie si risolvono nella spesa giornaliera, nel pagamento delle mercedi, ed infine in tutte le opere grandi e buone, che si compiono dalla nazione e dallo Stato. Accresciuta dallo stesso corso forzoso, la popolarità della Banca fa sì che tutti si trovano partecipare al credito della Banca, anche se non vi partecipano con un loro capitale qualchesia.

Quando si è discusso il rinnovamento del privilegio della Banca di Francia, il relatore alla Camera dei deputati concludeva presso a poco con queste parole, nè io saprei dirne di più efficaci e di più giuste: « Egli lodava la Camera dei deputati di Francia di non cogliere quest'occasione per fare una *surenchère* sopra gli accordi convenuti tra il Governo e la Banca. Egli osservava che quando si tratta del credito in Francia, e quando si tratta di quel grande Istituto che lo rappresenta nelle sue attinenze col credito pubblico, tutti si trovano unanimi. Il fatto accennato testè ne è la prova la più certa.

Risparmiamo delle critiche, le quali certamente hanno un valore diverso del movente che le detta. Noi sinceramente ammirando la democrazia, non dobbiamo calunniarla coll'usurparle l'invidia.

Coll'invidia niente si fa, tutto si ottiene quando valorosamente cerchiamo di dare assetto alle forze dell'economia della nazione, in relazione all'economia dello Stato. (*Bene. Benissimo*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vaccelli.

VACCHELLI. Consenta il Senato che con breve discorso chiarisca il mio pensiero, di fronte alle considerazioni che vennero esposte dal ministro e da tanti onorevoli miei colleghi.

Diceva l'onorevole relatore Lampertico che

questa legge ha un carattere eminentemente economico, anzichè un carattere finanziario; ed io consento pienamente con lui.

Io non vorrei portare nessuna modificazione alla legge, che avesse a compromettere i suoi vantaggi economici; anzi sarei anche disposto ad imporre maggiori sacrifici alle finanze dello Stato, se fosse necessario, per raggiungere i fini economici, che la legge si propone.

L'onor. ministro del Tesoro contrappone le opinioni del senatore Brambilla a quelle da me modestamente espresse in Senato. Egli diceva che due opinioni opposte stavano di fronte circa i metodi della compartecipazione dello Stato negli utili della Banca; quello della così detta tassa di circolazione, e quello della compartecipazione degli utili dei dividendi.

Permetta, onor. ministro, che io le dica che la differenza tra l'opinione mia e quella dell'onor. Brambilla è molto più radicale.

L'onor. Brambilla è contrario alla compartecipazione, se ho ben compreso il suo discorso, dello Stato negli utili della circolazione. Crede che debbano essere interamente abbandonati agl'Istituti, perchè gl'Istituti possano meglio aiutare cogli sconti, le industrie ed i commerci. L'onor. ministro invece, in una forma diversa, crede pure che lo Stato una compartecipazione negli utili di quella circolazione, che è produttiva, la debba avere.

Io poi non comprendo come una modesta compartecipazione negli utili della circolazione produttiva, debba danneggiare gli sconti.

La Banca adopera i suoi biglietti per fare le operazioni di sconto, i quali possono provenire dal capitale proprio della Banca che naturalmente non intende prestare a coloro che presentano domanda di sconto, senza un conveniente utile; o può adoperare biglietti, che ad essa provengono dai depositi in conto fruttifero, che le possono esser fatti da privati, pei quali deve pagare qualche interesse, sia pure tenuissimo. Ciò che non le impedisce di fare convenientemente le operazioni di sconto.

Ora la compartecipazione dello Stato che cosa è? Dal momento che la Banca oltre a queste due fonti di biglietti ne ha un'altra, poichè deponendo 40 lire in oro nelle sue casse mette fuori invece 100 lire di biglietti e quindi ha altre 60 lire di biglietti, per queste 60 lire che ha di più e che ha soltanto per effetto del pri-

vilegio che la legge gli concede, per la particolare concessione che gli è fatta dallo Stato, dà allo Stato un piccolo utile, come dà un piccolo utile ai privati che gli portano il deposito.

Contenete pure questa compartecipazione in una piccola misura, sia pure misura minore dell'interesse che date ai depositi dei privati, ma è pure giusto che dal momento che questa facoltà, questa possibilità di valersi di queste somme viene dallo Stato, allo Stato ne venga pure qualche parte dell'utile.

L'onorevole ministro ha recisamente dichiarato che queste sono idee teoriche, che invece bisogna seguire il senso pratico dell'onorevole Brambilla.

Ma credete proprio che questo che io dico sia questione di pura teoria?

Cosa si è fatto nello scorso anno per la Banca di Francia, della quale avete sentito tessere gli elogi? Si è appunto stabilito che lo Stato abbia una compartecipazione agli utili sulla circolazione produttiva nella misura di un'ottava parte del tasso dello sconto, proprio come nella nostra legge del 1893, salva la proporzione che da noi è di un quinto e nulla impedisce che in seguito si possa diminuire.

Forse che il senso pratico si sia perduto in Francia?

E badate che ciò si è fatto sotto altra forma, non sotto forma di una quota dello sconto, che è la più corretta e migliore, ma sotto forma di una tassa fissa di circolazione, come avevamo anche noi prima, lo si è fatto in Francia da un ventennio.

Fino dal 1878, quindi, se malgrado l'esistenza di questo sistema, la Banca di Francia ha potuto rendere, ed ha realmente reso immensi servizi al suo paese, voi comprenderete che, senza abbandonare il senso pratico, si può sostenere benissimo che lo stesso sistema continui anche presso di noi.

Credere che l'accrescere di molto gli utili degli Istituti abbia da favorire lo sconto, è proprio un errore.

Ritenga, l'onor. ministro, che io non temo niente affatto che gl'Istituti abbiano degli utili rilevanti, anzi io lo desidero, e son lieto oggi di constatare che quel miglioramento che avevamo preannunziato sicuro, per effetto di questa legge al primo nostro Istituto di emis-

sione, si è già avverato, infatti si è verificato un aumento notevole nelle azioni che oggi superano il loro valore nominale. Ma, ripeto, che è un errore il credere che quando un Istituto gode di larghi utili sia disposto a fare gli sconti a più buon prezzo.

Ve ne darò un esempio pratico di casa nostra.

La Banca Nazionale del Regno, per la quale oggi si discute se debba dare in un anno alle sue azioni un dividendo di 17, 19 o 20 lire, un dividendo senza dubbio molto lieve, nel 1869 e nel 1870 ha dato per ogni azione 193 e 180 lire.

Ebbene, credete che in allora il tasso degli sconti fosse più lieve che ora?

Tutt'altro. In quei due anni il tasso dello sconto fu fra il 5 ed il 6, l'interesse sulle anticipazioni mai al disotto del 6 e mezzo, ed arrivò fino al 7 e mezzo.

Mi pare che questo esempio pratico basti a dimostrare che non è per questa via che si deve andare, se vogliamo effettivamente raggiungere il fine di dare i capitali più a buon mercato alle industrie. *Res valet quantum vendi potest*, e naturalmente anche il danaro si dà in relazione alle condizioni generali per quel tanto di più che si può ottenere, e non si riduce al prezzo del minimo costo se non quando vi è concorrenza. Ma la concorrenza almeno fra gl'Istituti di emissione, voi la volete intieramente eliminare.

Ma eliminando la concorrenza, qualche cosa bisogna pur sostituire, perchè non potete fare assegnamento sul semplice interesse degli Istituti, e non lo potete tanto più, dopo che avete adottato il sistema di permettere che vi siano due misure di sconti, lo sconto normale e poi anche lo sconto di favore per i titoli meglio negoziabili. Per attirare lo sconto buono si adopera il tasso di favore, e per chi deve ricorrere alla Banca perchè non ha altri mezzi, si cerca di cavargli quel più che si può.

Se l'interesse è alto, ciò dipende dalle condizioni del paese che è povero di capitali, e che non può alimentarsi convenientemente col capitale estero, il quale non si attenda a venire largamente in Italia anche un poco per il sistema monetario che abbiamo, e realmente il capitale estero desidera impegno o di pagamento in oro o di pagamenti all'estero che equivalgano a pagamenti in oro.

E di qui voi vedete l'importanza di affrontare la questione di una migliore sistemazione della nostra legge monetaria.

Il ministro diceva: ma come non volete trovarvi contenti voi del sistema monetario se si trova contenta la Francia, la quale è così ricca è che con meno difficoltà potrebbe uscirne ed applicare il monometallismo?

Quanto alle minori difficoltà proporzionali faccio le mie riserve; ma ciò che costituisce una differenza somma fra noi e la Francia si è che la Francia non ha nessun bisogno del capitale estero, e quindi non può trovarsi nella necessità di dovere studiare le vie per far sì che questo capitale abbia a venire. Certo che il tema è grave, ed ha bisogno di essere meditato e la sua soluzione non si potrà avere che preordinando i savi avvedimenti; ma finchè non se ne fa nulla e non se ne farà nulla, finchè si è persuasi che il meglio di tutto sia di lasciarsi di anno in anno così, con una convenzione che continua perchè non si disdice, finchè si continua per questo...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Vorrei vedere se lei da questo banco avrebbe il coraggio di disdirlo!

VACCHELLI. ...Non dico di disdirlo, ma io dico, onorevole ministro, che bisognerebbe sapere bene se si vuole un sistema o l'altro ed adottare una serie di provvedimenti che sono diversi a seconda che si voglia andare per un sistema o per l'altro; ma certo provvedimenti ci vogliono se noi vogliamo ravvivare con capitali le industrie nostre.

L'onorevole Boccardo ammoniva che i provvedimenti contenuti in questa legge non bastano ed aveva ragione, perchè questa legge contiene i provvedimenti per il malato che deve risanarsi, ma ci vogliono poi i provvedimenti per la convalescenza.

È sicuro che, perchè gli Istituti di emissione si conformino a quegli alti giustissimi principî che anche una volta Egli ha sapientemente ieri enunciati in Senato, occorrono modificazioni nei loro ordinamenti che non sono contemplati in questa legge.

A me basta accennare che (oltre alle questioni del Credito fondiario che egli vuole giustamente eliminate e separate dalle operazioni della circolazione) non si può per le più sane norme economiche ammettere che gli Istituti di

emissione ricevano dei depositi pagando l'interesse, come è consentito (e che per necessità bisogna consentirlo entro determinati limiti) dalla legge attuale...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non dalla mia.

VACCHELLI. ...dalla legge del 1893 e poi dalle modificazioni contenute in quella del 1894.

E un'altra disposizione converrà anche inserire per il perfezionamento al quale bisognerà arrivare, che è quello che per questi depositi in numerario, seppure li dovremo mantenere, pagando l'interesse, sia per essi stabilita una qualche misura di riserva.

Perchè oggi, come oggi, gli Istituti sono obbligati ad avere una riserva del 40 per cento per tutti i conti correnti pagabili a vista; ma per i conti correnti che invece di essere pagabili a vista sono pagabili con preavviso di un giorno o due, non c'è più bisogno di un centesimo di riserva.

Questa differenza è enorme. Giustamente l'onorevole Boccardo diceva che bisognerà completare con altri provvedimenti queste disposizioni di legge; ed è appunto di qui che ne viene la necessità di riservarsi a regolare con una nuova legge quella proroga che certamente si accorderà, quando andrà a terminare la concessione attuale che finisce al 1913.

Beninteso che io non ho mai pensato che si possa aspettare alla fine degli ultimi mesi della proroga per adottare una risoluzione.

E poichè da oggi al 1913 abbiamo ancora sedici anni, voglio sperare che da qui ad una diecina di anni il processo di risanamento sarà così avviato e assicurato, che potremo determinare con tranquillità quell'ordinamento normale che deve avere la sua efficacia dopo altri sei anni, e quindi si avrà tutto il tempo di fare una discussione prima.

Queste considerazioni mi aprirebbero l'adito a parlare della proroga della concessione della facoltà di emissione; ma siccome di questo oggetto se ne deve poi trattare all'art. 14, così, per non ripetermi e per non abusare della bontà dei colleghi, mi arresto riservandomi di riprendere la parola sull'art. 14.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Farò al Senato brevissime dichiarazioni, poichè così credo di

interpretare il desiderio di questo eminente Consesso affrettando omai la discussione. E rispondo subito a una domanda che mi fa il relatore in nome dell' Ufficio centrale.

Intendo esattamente l'articolo come egli l'intende; i termini di tempo vengono allungati all'articolo 12 del presente disegno di legge e la relativa proroga rifletterà necessariamente anche la liquidazione della Banca Romana.

Il testo esatto interpretato rettamente non può intendersi in un modo diverso. Passando ad altro tema non ho difficoltà di rinnovare l'impegno al Senato di presentar un disegno di legge che regoli tutta la materia della competenza della Commissione parlamentare di vigilanza sugli Istituti di emissione. Anzi per riguardo al Senato, che con tanta autorità ha ragionato di siffatto argomento, lo presenterò al Senato stesso e allora sarà l'occasione opportuna per esaminare a fondo questo tema degnissimo di meditazione; quindi mi darà venia il senatore Lampertico se oggi non insisto ulteriormente. Qui il mio amico personale Vacchelli è tornato sul vivo della controversia e mi costringe, mio malgrado, a una replica breve, non feroce, cortese anzi, ma molto chiara.

Incominciamo dalla questione degli utili. La differenza fra la tesi sua e la nostra è questa; che allo stato attuale delle cose (poichè in altri tempi, quando le Banche non pensavano a mobilitare, si poteva intorno a ciò ragionare diversamente), intorno ai due modi di partecipazione agli utili che lo Stato concorre a formare col privilegio dell'emissione, sia preferibile la partecipazione ai profitti netti dell'azienda a una tassa sui biglietti.

E quando ricorda l'esempio della Francia, bisogna notare bene che si tratta di una partecipazione a uno sconto che è del 2 per cento, quindi si tratta di dividere un beneficio minimo rispetto a quello che dividerà l'Italia, anche adottato il nuovo sistema.

Poichè quando il nuovo sistema sarà in pieno assetto, la Banca non farà più gli accantonamenti che sono l'effetto di uno stato di malattia che allora sarà cessata, e il profitto dello Stato sull'azienda avverrà anche su quella parte degli utili che ora si accantonano.

Gli accantonamenti sono di otto milioni; supposto che a Banca risanata non si guadagni che

altri sei milioni netti, il che è un'ipotesi molto modesta, si tratterà allora di quattordici milioni, dei quali la Banca ne prenderà nove; e dei rimanenti cinque, almeno due e mezzo andranno allo Stato, il quale coi dieci centesimi di diritto che gli rimane sui nuovi biglietti si avvicinerà di molto a quei tre milioni, che ora lucra sotto forma di tassa sui biglietti.

Oggi però questi tre milioni gravano lo sconto, domani invece si ricaveranno dagli utili netti, differenza in meglio essenziale.

L'onorevole senatore Vacchelli metteva innanzi una dichiarazione, che se è esattamente intesa da me, se io ho ben compresa, mi pare proprio così strana, che noi parliamo due linguaggi monetari di cui uno non intende l'altro.

Guardi a che punto oso alzare la temerità del mio ragionamento!

Secondo l'onor. Vacchelli, il motivo per cui il capitale estero non può affluire in Italia, deriva dall'attuale situazione monetaria. Ma se ogni giorno, nel passato di più, di meno oggi, si fanno gli sconti dalle Banche estere alle nostre senza nessuna tema del rimborso della moneta con cui il nostro paese dovrà pagare! Non conviene illudersi su ciò, il fatto che noi abbiamo due monete non muta che tutti i prezzi, su cui si modellano, in Italia e fuori d'Italia per i servizi economici e per la esportazione, siano ragguagliati in oro; per conseguenza l'unità del prezzo in oro fa che il nostro mercato comunichi con tutti i mercati esteri con quella pienezza di guarentigie, che non è mai venuto in mente a nessuno di mettere in forse.

E difatti, onor. Vacchelli, se si tratta di paesi della Lega latina, oro e scudi d'argento sono la stessa cosa e per conseguenza la comunicazione nostra col principale mercato monetario d'Europa, la Francia, se non fosse interrotta da altre vicende, sarebbe certo agevolata dalle condizioni monetarie nelle quali noi ci troviamo: questo è fuori d'ogni dubbio.

E rimetto agli altri paesi, i quali non hanno il bimetallismo limitato come noi, la traduzione di tutti i prezzi in oro fa sì che, come tutte le nostre esportazioni su quei prezzi si modellano, tutte le operazioni dei servizi bancari, per esprimermi così, anche esse si modellano sul prezzo dell'oro. Perciò la nostra situazione monetaria attuale, se altri ostacoli non lo impedissero, non mette in nessun dubbio la

possibilità e la facilità che i capitali esteri si impieghino negli sconti italiani; il che è tanto vero che per l'altezza degli sconti nel nostro paese, torna conto alle Banche estere di fare questo servizio a noi, anche nelle attuali condizioni monetarie nostre. Esse, nonostante il corso forzoso, tutte misurano nell'oro.

Onorevole Vacchelli: o noi parliamo due linguaggi monetari diversi, o io non mi intendo niente di questa materia, o lei, onorevole Vacchelli, ha torto.

Vede che per cortesia verso di lei metto innanzi tre ipotesi...

VACCHELLI. Ciascuno resta nella sua opinione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. ...Purtroppo avviene così in queste materie, che furono denominate da uno spirito sagace, non già di economia monetaria, ma di teologia monetaria (*Si ride*). Però, non ostante il carattere teologico che ha la mia tesi, non sopporta contraddizione, perchè la esperienza quotidiana la convalida.

VACCHELLI. Siamo d'accordo in questo.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere. Il signor ministro ha inteso il suo discorso in silenzio.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non era che una constatazione di accordo, la quale fa sempre bene in un'assemblea.

V'è un altro punto, onor. Vacchelli, dove io proprio credo che convenga intenderci.

Ella ricordava il periodo del 1869-70, nel quale gli utili della Banca Nazionale salirono a una grande altezza, a 179 o 180 lire. Ma bisogna aver presente la controparte. In quel tempo le azioni della Banca nazionale erano salite a 2500 lire; cosicchè in confronto del valore dell'azione il dividendo scemava della sua importanza.

Nella disputa attuale, se la Banca debba dare un dividendo di 16, 17, 18 o 20 lire, il ministro del Tesoro deve avere un sereno disinteresse; il suo ufficio, tracciato dalle leggi e convenzioni attuali, è quello di esaminare il conto profitti e perdite, il dividendo non è che una conseguenza di esso. Se vi è corrispondenza fra questo conto e il dividendo assegnato, il Ministro lascia fare. Se il ministro ha dei dubbi, deve condursi secondo il criterio, che nel dubbio è meglio divider meno che più; perchè si tratta non già di distribuire i divi-

dendi agli azionisti di oggi, ma di salvare una situazione patrimoniale, il cui miglioramento conferirà al bene del paese e anche al vero bene degli azionisti, quando lo si intenda non in una facile ripartizione dei dividendi, ma in utile tesaurizzazione delle forze vive dell'Istituto.

A questo punto possiamo fermarci lieti di aver provocata un'utile controversia.

Onorevole Vacchelli, sia persuaso che lei con la sua rude e schietta parola e io con la mia maggiore dolcezza apparente, siamo due spiriti così ostinati che potremmo continuare per tutta la vita a discutere su questa materia, non intendendoci mai. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione dell'indirizzo del Senato a S. M. il Re.

PRESIDENTE. In seguito all'approvazione avvenuta avanti ieri dell'indirizzo da presentarsi a S. M. il Re nel giorno 4 marzo, la Presidenza si recò a dovere di scrivere al signor presidente del Consiglio, perchè ottenesse da S. M. il Re un'udienza a tale scopo.

Ecco la risposta dell'onor. presidente del Consiglio:

« Roma, 2 marzo 1898.

« In risposta alla lettera di V. E. in data 28 febbraio scorso, mi onoro informarla che Sua Maestà il Re riceverà la E. V. con l'Ufficio di presidenza e gli onorevoli senatori che volessero unirsi all'Ufficio stesso, il 4 corrente (alle ore 15) in Campidoglio, per la presentazione dell'indirizzo approvato da codesto alto Consesso pel cinquantesimo anniversario della proclamazione dello Statuto.

« Con profondo ossequio.

« *Il presidente del Consiglio*
« RUDINÌ ».

« A S. E. il Presidente
« del Senato del Regno ».

Aggiungo che i signori senatori saranno con apposita circolare della Questura del Senato avvertiti dell'ora in cui dovranno trovarsi in Senato per recarsi, in unione alla Presidenza, in Campidoglio a presentare l'indirizzo a S. M. il Re.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di suggellare le urne e di consegnarle agli scrutatori, e cioè ai senatori: Ruffo di Bagnara, Scelsi e Di San Giuseppe, ai quali faccio preghiera di voler procedere allo spoglio delle urne.

**Ripresa della discussione del progetto di legge
« Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria ».**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge in esame. Rileggo gli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 17 gennaio 1897, n. 9, per le guarentigie e il risanamento della circolazione bancaria, hanno applicazione definitiva, con le modificazioni e le aggiunte contenute negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Ferme le disposizioni dell'art. 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, i termini di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 dell'allegato A, 14 dell'allegato B, 8, 9 e 10 dell'allegato C, alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, sono prorogati di un anno, ad ogni effetto.

(Approvato).

Art. 3.

Alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 15 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, nell'art. 10 dell'allegato A, e negli articoli 5 e 6 dell'allegato D alla legge medesima, si sostituiscono le seguenti:

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in quanto concernono la costituzione e l'azione di Società per la liquidazione delle partite immobilizzate degli istituti di emissione favorite da privilegi fiscali o da speciali facoltà di emissione di titoli di qualsiasi natura.

La Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia godranno, per la liquidazione

delle loro partite immobilizzate, e per dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, dei privilegi fiscali indicati nell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, oltre quelli indicati dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 e dalla presente legge.

La Banca d'Italia potrà costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.

Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Le norme per dare effetto a siffatta costituzione e per separare nella Banca d'Italia, come istituto di emissione, qualsiasi attività immobilizzata, saranno approvate per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, sentiti la Commissione permanente di vigilanza per la circolazione e gli Istituti di emissione e il Consiglio di Stato.

Sono abrogate le disposizioni degli Statuti approvati col regio decreto 5 ottobre 1862, n. DXXV (parte supplementare della raccolta) in quanto riguardano la facoltà di emettere titoli di carattere immobiliare.

(Approvato).

Art. 4.

La nuova emissione di cartelle fondiari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, di cui al 2° comma dell'art. 7 dell'allegato A e dell'art. 7 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, è subordinata all'esame da parte del Ministero del Tesoro, senza alcuna responsabilità dello Stato, della consistenza delle garanzie e della regolarità delle relative ipoteche. Il ministro del Tesoro può sospendere la emissione delle accennate cartelle, quando ritenga insufficiente la consistenza di queste garanzie.

La cancellazione delle dette ipoteche sarà eseguita nei registri degli uffici ipotecari, su decreto del ministro del Tesoro, che attesti l'avvenuto ritiro e l'annullamento del numero corrispondente di cartelle, e ordini la cancellazione delle ipoteche medesime.

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. A questo art. 4 l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno, che è stato già accettato dal ministro del Tesoro.

Prego fin d'ora il Presidente di porre ai voti quest'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, dopo che saranno votati tutti gli articoli della legge e prima naturalmente di procedere alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora pongo ai voti l'articolo 4, che ho testè letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui agli articoli 3 dell'allegato *A*, 9 dell'allegato *B*, e 2 dell'allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, sarà tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; e sarà soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme che saranno fissate per decreto reale promosso dal ministro del Tesoro sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentiti i direttori generali degli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 6.

A deroga dell'articolo 13 dell'allegato *A* e dell'articolo 9 dell'allegato *C* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia se, entro l'anno 1898, avranno adempiuto alle condizioni di mobilitazione prevedute dagli articoli stessi, non potranno disporre delle rispettive scorte metalliche per impiegarle nei modi ivi accennati; fermo rimanendo il compenso a carico dello Stato dell'abbuono sulla tassa di circolazione nei limiti stabiliti dai citati articoli.

L'articolo 7 della legge 17 gennaio 1897, n. 9, è abrogato.

(Approvato).

Art. 7.

A partire dal primo marzo 1898, la facoltà dell'impiego della riserva metallica, di cui all'articolo 19 dell'allegato *A* alla citata legge del 17 gennaio 1897, è limitata alla misura insuperabile di 11 per cento.

(Approvato).

Art. 8.

I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero di cui all'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486, non potranno in nessun caso rappresentare un valore superiore al tre e mezzo per cento dei biglietti di Banca in circolazione nel limite normale previsto dalla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

(Approvato).

Art. 9.

A fare parte della quota di riserva, nei limiti indicati negli articoli 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486, 10 dell'allegato *B* alla citata legge 17 gennaio 1897 e nell'articolo 7 della presente legge, sono ammessi i buoni del Tesoro britannico e, in generale, i buoni del Tesoro di Stato forestieri, a scadenza anche superiore ai tre mesi, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina.

Il valore dei buoni medesimi, agli effetti della garanzia dei biglietti in circolazione, sarà diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni fossero scontati o riscontati.

(Approvato).

Art. 10.

In relazione al secondo comma dell'art. 18 dell'allegato *A* alla legge 17 gennaio 1897, si dispone:

A partire dal 1° luglio 1897, non sarà soggetta a tassa la circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione. Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potrà mai superare la somma che era registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896, e si dovrà andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.

(Approvato).

Art. 11.

Fermo restando il primo comma dell'articolo 2 dell'allegato *D*, della legge 17 gennaio 1897, n. 9, a deroga degli altri capoverso

di quell'articolo e dell'articolo 3 dello stesso allegato *D*, si dispone:

Nel nuovo limite di 600 milioni e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, il ministro del Tesoro è autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino alla concorrenza di una somma non superiore a lire 22,500,000 contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di altrettanta somma di monete italiane d'argento, delle quali due terze parti potranno essere divisionali; ed è fissato a 125 milioni il limite delle anticipazioni in biglietti che gli istituti di emissione sono obbligati di fare allo Stato.

La somma di 125 milioni sarà a carico della Banca d'Italia per lire 115,000,000 e del Banco di Sicilia per lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 12.

Sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione.

Le riduzioni stesse sono applicabili anche per le espropriazioni e per gli atti di compera e di vendita di immobili, sui quali sussista ipoteca, accesa già a nome di un terzo, per un credito stato poi ceduto in garanzia o in pagamento di un credito dell'istituto compreso nelle partite immobilizzate.

Sono parimenti prorogate, dal 1° gennaio 1898 sino al 31 dicembre 1899, con effetti di rimborso per gli atti già compiuti, le riduzioni delle tasse proporzionali di registro di cui agli articoli 4 e 5 dell'allegato *R* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

È esente da qualsiasi tassa il passaggio dei beni dell'azienda fondiaria a quella bancaria degli Istituti, di cui all'articolo 7 degli allegati *A* e *C* alla legge 17 gennaio 1897, come il passaggio dall'azienda bancaria alla sezione autonoma, di cui all'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

Gli istituti di emissione che, a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, assumono l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, non possono concedere alle provincie anticipazioni di versamento di rate d'imposta, sul ruolo delle riscossioni, per un ammontare superiore al doppio di una rata bimestrale di sovrimposta.

Il rimborso di siffatte anticipazioni deve essere assegnato alle due scadenze che matureranno entro il quadrimestre dalla data dell'anticipato versamento.

Col 31 dicembre 1900 resterà soppressa ogni facoltà di fare simili anticipazioni, nonostante qualunque patto tra le provincie e gli Istituti di emissione.

MEZZANOTTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE. Con quest'art. 13 si dà facoltà agli Istituti di emissione, i quali a norma della legge del 1893 assumono l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, di anticipare alle provincie il versamento di una somma non maggiore del doppio di una rata bimestrale d'imposta, con obbligo che il rimborso segua nel quadrimestre successivo. Senonchè siffatta concessione viene limitata ad un solo triennio, cioè a tutto il 1900; scorso il qual triennio rimarrà soppressa, nonostante qualunque patto in contrario.

Pienamente d'accordo sulla opportunità della concessione, non sono convinto della necessità della limitazione, e però mi fo ad esporre alcune brevi considerazioni al riguardo, intendendo manifestare innanzi tutto il mio modo di vedere sul merito di codesta limitazione, ma concludere in fine con una proposta così conciliante che possa essere accettata anche da chi abbia convincimento diverso dal mio, come quella che, pur mantenendo la limitazione, escluda l'estrema misura della infrazione di patti solennemente fermati.

Dirò dunque innanzi tutto che l'anticipazione di una somma da restituirsi nel quadrimestre successivo non esorbita dalle regolari operazioni degli Istituti di emissione, poichè le operazioni di credito a breve scadenza si svolgono appunto nel periodo di tre, di quattro, e perfino di sei mesi.

Qui poi alla consueta garanzia derivante dalla qualità del debitore, si aggiunge quella reale della sovrimposta, la cui esazione è nelle mani dello stesso creditore; il che costituisce sicurtà di prim'ordine, di gran lunga superiori a quelle che si hanno nelle migliori operazioni delle Banche. E sarebbe stata ventura se i nostri Istituti di emissione si fossero trovati sempre in grado di concludere affari di simigliante natura.

Si potrebbe forse discutere se l'esercizio delle ricevitorie, che talora può creare taluna difficoltà od imbarazzo, risponda all'indole delle operazioni proprie degli Istituti di emissione; ma quando quell'esercizio è consentito, io non so quali ragioni si possano opporre a consentire limitate e solide anticipazioni, che ne sono la naturale conseguenza, e che difficoltà od imbarazzi non possono creare.

Questo è il mio modo di vedere.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ed è anche il mio.

MEZZANOTTE. Ne sono lietissimo.

Ma quando a questa facoltà si voglia mantenere il carattere di misura transitoria, almeno il termine sia tale da rispondere più esattamente al fine per cui si è adottata la misura transitoria, e di evitare che siano vulnerati dritti acquisiti e legittimi interessi.

Sono in corso contratti con i quali le Banche d'Italia, di Napoli e di Sicilia hanno assunto l'esercizio di 64 sopra le 69 ricevitorie del Regno, con obbligo di limitate anticipazioni; e nella determinazione dell'aggio è naturale che si sia tenuto conto di questo elemento.

Ora se prima che scadano i contratti si venisse ad esonerare il concessionario da quell'obbligo, si sposterebbe la base su cui quei contratti furono fondati.

Questi contratti si rinnovano di quinquennio in quinquennio; ed il corrente, cominciato il 1° gennaio di quest'anno, terminerà il 31 dicembre del 1902; e però quando non si voglia consentire che la facoltà dell'anticipazione accompagni sempre la gestione delle ricevitorie, almeno si estenda come misura transitoria sino a tutta la durata della gestione in corso, e cioè sino al termine del 1902, e non del 1900.

In questo modo non vi sarebbe bisogno di ferire interessi, e di spostare per legge una condizione creata da contratti; spostamento che

quando non sia proprio imposto da evidente necessità di ordine pubblico, è conveniente schivare.

Se il Senato avesse apportato modificazioni agli articoli precedenti, io mi sarei fatto lecito di presentare un emendamento a quest'articolo nel senso dei concetti espressi; ma, poichè il Senato ha reputato accoglierli così come gli pervennero dall'altro ramo del Parlamento, mi limiterò a raccomandare all'onor. ministro le considerazioni, che ho rapidamente svolte, confidando che egli voglia farne oggetto di esame, e valutare a tempo opportuno, se non sia il caso, prima che scada il termine assegnato da questa legge, di prorogarlo almeno fino alla cessazione dei contratti in corso, cioè fino al termine del 1902.

Mi pare che la domanda sia così discreta, che non dubito di avere soddisfacente risposta.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Prenderò in considerazione la proposta fatta con tanta competenza dall'onor. Mezzanotte e ne farò argomento di studio profondo.

Però vi è un punto, su cui è bene chiarirci; varrà a tranquillare la sua coscienza.

In omaggio al Parlamento ho consentito provvisoriamente agli Istituti di emissione, finchè Camera e Senato non si fossero pronunciati, di assumere il servizio delle ricevitorie, ma non vi sono ancora contratti quinquennali, perchè per farli si attende appunto che il Parlamento voti questa legge.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. A me non resta che prendere atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, e ringraziarlo del modo cortese e sagace con cui ha promesso di tener conto delle considerazioni da me svolte.

Che i contratti per le ricevitorie siano già in corso è indubitato. Essi furono tutti conclusi e stipulati, e col 1° dell'anno sono entrati in vigore fra le parti.

Già un bimestre di fondiaria, quello che scade in febbraio, è stato riscosso coi nuovi patti e con gli aggi novellamente convenuti.

È vero che in quei contratti si volle inserire una clausola; ma quali sarebbero le conse-

guenze di quella clausola nel caso che la facoltà dell'anticipazione dovesse limitarsi al 1900, e non estendersi a tutta la durata dei contratti cioè fino al 1902?

Ma io non intendo di far più parole intorno a questo che non è se non un concetto subordinato del mio ragionamento, quando dalle dichiarazioni dell'onor. ministro si rileva ch'egli voglia tener conto addirittura delle mie considerazioni principali, che si riassumono nel ritenere inutile qualsiasi limitazione in una operazione che riesce vantaggiosa ad ambo i contraenti.

Gli è però che, come ho detto, mi limito a prendere atto delle assicurazioni dell'onor. ministro, delle quali mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 13.

Chi lo approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni di cui al quarto, al quinto, al sesto e al settimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono abrogate.

Due anni prima dello spirare del termine per la facoltà di emettere biglietti, considerato dall'articolo 2 della citata legge, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto delle condizioni alle quali è subordinata la proroga delle facoltà di emissione, di cui agli articoli 21 dell'allegato A, 17 dell'allegato B, e 15 dell'allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

La detta Commissione dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 14.

Do facoltà di parlare all'onor. Vacchelli.

VACCHELLI. A questo articolo io propongo, come emendamento, di aggiungere un comma il quale dice: « La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento insieme con il dise-

gno di legge col quale sarà provveduto alla eventuale proroga della facoltà di emissione, sotto l'osservanza di quelle condizioni che saranno meglio opportune ».

Nel disegno di legge che ci sta davanti, oltre tutti i provvedimenti per il risanamento della circolazione che si applicano da oggi fino al termine dell'attuale concessione che dura fino al 1913, è pure proposto che si accordi fin d'ora alla Banca d'Italia una proroga della concessione della facoltà di emissione per altri dieci anni, dal 1913 al 1923, sempre che essa abbia adempiuto a tutti gli oneri che con questa legge e con le precedenti le sono imposti.

In seno all'Ufficio centrale si è domandato: Ma chi è che riconoscerà se questi obblighi sono adempiuti? Chi deciderà le eventuali contestazioni?

Riconoscere se gli obblighi sono adempiuti in seguito alla relazione che ne farà la Commissione che espone il suo voto, spetterà al Governo del Re; e secondo le dichiarazioni fatte nel seno dell'Ufficio centrale, questo riconoscimento per parte del Governo, affermativo o negativo sarà comunicato al Parlamento e se il Parlamento non fosse contento della decisione del Governo, potrà anche adottare un voto per il quale un Ministero si debba mutare. Però anche in questo caso non sarebbe il Parlamento che deciderebbe della concessione o meno della proroga, perchè una volta che fosse approvata la convenzione, che oggi appunto noi dobbiamo dichiarare se l'approviamo o meno per intero, una volta che fosse approvata questa convenzione, nasce naturalmente un rapporto di diritto privato fra lo Stato e la Banca che ha ottenuto questa concessione; e quindi se il Governo, supponiamo per un'ipotesi, dicesse: Voi non avete adempiuto a tutti gli obblighi assunti, e la Banca pretendesse invece di averli adempiuti, non potrebbe intervenire a giudicare altro che l'autorità giudiziaria.

Ora un primo scopo del mio emendamento è quello di riservare al Parlamento, per mezzo di una legge, il decidere esso, e non lasciare la decisione ai tribunali di una questione che ha tanta connessione con la vita economica del paese.

Ma non è sola questa la portata del mio emendamento. Esso ha anche un altro scopo, quello di mantenere al Parlamento la facoltà

di alligare la nuova concessione a quelle condizioni e a quelle ulteriori norme di perfezionamento nel regime bancario che non starò a ripetere, essendosene già parlato, ed alle quali accennava anche l'onorevole collega Boccardo, quando diceva che i provvedimenti di questa legge non sono sufficienti.

Chiarito così il concetto del mio emendamento, io osserverò, che è ben vero che approvandolo, la legge emendata dovrebbe tornare alla Camera elettiva per un nuovo esame ed un nuovo voto, ma non vi è, credo; nessun dubbio che la Camera accoglierebbe un emendamento di questa natura. Anzi, dico il vero, a me ha fatto meraviglia, che al momento della votazione di questo articolo, non sia stata agitata maggiormente questa discussione, e mi è sorto il dubbio che la forma tenuta nel dettare l'articolo, che non pone bene in evidenza la questione, abbia potuto far sì che sfuggisse ad una conveniente discussione:

Il ministro ha già dichiarato esplicitamente che per parte sua non può accettare questo emendamento, e si capisce dal momento che ha firmato la convenzione con la Banca, non può aderire a togliere questa disposizione, a cui la Banca al certo ci tiene.

Però il ministro e tutti voi vorrete riconoscere che non ne viene alterato il complesso dei provvedimenti per il risanamento bancario. Si comprende che il ministro per ragioni di convenienza non possa aderire, ma si capisce anche che egli non possa riscontrare nell'eventuale voto favorevole del Senato a questo mio emendamento, alcuna manifestazione meno che opportuna:

La Banca avrà diritto, o di non stare alla convenzione firmata, o di accettarla come meglio le piacerà.

Non dubito che la Banca starà alla convenzione firmata, la quale è un complesso di provvedimenti per il suo migliore andamento, e di non pochi favori.

Ad ogni modo se anche non l'accettasse, non sarebbe per questo turbato il nostro sistema bancario, perchè la Banca d'Italia continuerebbe ad essere regolata dalla convenzione del 1894, resterebbero i nuovi provvedimenti per il Banco di Napoli e di Sicilia che in questa questione della proroga non sono impegnati.

A me poi non pare assolutamente dubbio il

pieno diritto che abbiamo di adottare questa deliberazione:

Si è detto che la concessione della ulteriore proroga è già stata fatta colla legge del 1897; ma la legge del 1897 non è che un'approvazione provvisoria; quando un'approvazione è provvisoria per sè stessa, finchè non è definitiva, può essere modificata o revocata.

Ma vi ha di più.

Noi siamo all'ombra, in quanto alla nostra piena libertà d'azione, delle dichiarazioni solennemente fatte innanzi al Parlamento dall'onorevole presidente del Consiglio, quando doveva deliberarsi sulla legge nella Camera dei deputati nel 21 dicembre 1896. Egli dichiarava: tutto ciò che non è rigorosamente necessario ed urgente non sarà applicato, e, per esempio, la proroga agli Istituti di emissione, inquantochè questa concessione non è urgente, sarà argomento di nuovo esame nel disegno definitivo.

All'ombra di questa dichiarazione anche ogni dubbio di buona fede è tolto, e quindi noi con piena libertà possiamo deliberare come meglio crediamo nell'interesse del paese.

Lascio a voi di apprezzare quale impressione ne avrebbe la pubblica opinione. Per me credo che se al Senato piacerà di accogliere questo emendamento, forse poche volte si sarà verificata un'uguale occasione di fare riconoscere come sappia il Senato provvedere ai più grandi interessi della nazione.

E' con ciò vi prego di votare il mio emendamento.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi consenta il Senato brevi parole.

Ripigliando una parte delle splendide orazioni pronunziate dal ministro del Tesoro e dal mio collega, relatore dell'Ufficio centrale, io combatto la proposta del senatore Vacchelli in nome dell'Ufficio centrale.

Faccio questo tanto più volentieri, inquantochè non posso dimenticare la parte che da questo banco feci nell'anno scorso; vale a dire che sebbene approvassi l'insieme dei provvedimenti finanziari che erano proposti dal Governo, feci opposizione ad un punto che riguardava il Banco di Napoli, perchè mi pareva che offendesse la santità dei patti contrattuali.

Per me questa è una profonda convinzione,

la quale risale ai primordi della mia vita intellettuale e politica, che il Governo abbia pur troppo il potere di manomettere i patti, ma non ne abbia la legittima autorità.

Ora l'articolo proposto dall'onorevole Vacchelli, secondo me, contiene in sè l'affermazione che lo Stato possa venir meno all'osservanza di un patto contrattuale. La dimostrazione è limpida e breve.

La legge del 10 agosto 1893 diede così alla Banca d'Italia come ai due Banchi meridionali la facoltà di emettere biglietti per 20 anni.

Quella legge dava norme per la formazione del capitale, per la circolazione, per la riserva, per la liquidazione del Credito fondiario, ed anche per la mobilitazione del patrimonio.

La legge del 17 gennaio 1897 venuta tre anni e più dopo, approvò, rispetto alla Banca d'Italia una convenzione del 26 novembre, la quale conteneva vantaggi ed oneri.

Fra gli oneri addossati alla Banca d'Italia ve ne sono dei non lievi. Si comincia dalla svalutazione di 30 milioni nel capitale; la riduzione anticipata nella sua circolazione di 34 milioni; la elevazione della riserva in rispetto alla circolazione; l'obbligo di anticipare le mobilitazioni delle sue partite incagliate; una limitazione nella determinazione degli utili ripartibili, escludendo degli utili che non erano che fittizi, in relazione alla liquidazione della Banca Romana.

Dopo tutte queste disposizioni convenzionali, quasi per sanzione, che cosa si concludeva?

Nell'art. 21 della Convenzione si concludeva, che se allo spirare del ventennio stabilito dalla legge del 1893, la Banca avrà soddisfatto agli obblighi delle leggi e delle Convenzioni vigenti, la concessione del privilegio della emissione dei biglietti sarà prorogata di dieci anni.

Questa è un'obbligazione condizionale contratta dallo Stato; la proroga della facoltà di emissione, al verificarsi della condizione, è di pieno diritto. Secondo me non solo non occorre atto di Parlamento, ma neppure, a rigore, occorrerebbe un atto di Governo; basta accertare che le condizioni imposte alla Banca si siano avverate, perchè la proroga operi di pieno diritto.

Il presente disegno di legge però fa in questo argomento delle buone cose; e noi ci siamo studiati, nel nostro ordine del giorno, andando

sulle orme del Governo, di migliorare anche le sue proposte. Il progetto infatti al suo articolo 14 determina da chi e in che modo debba farsi l'accertamento che la Banca d'Italia abbia adempiuto ai suoi doveri, e forma una Commissione la più autorevole che si possa mai dire: determina il tempo in che dev'essere compiuto il lavoro, con un termine che precede congruamente quello in cui il primo ventennio sia per spirare.

Noi proponiamo di più; cioè di aggiungere con un ordine del giorno che l'onorevole presidente proporrà alla votazione del Senato prima che si voti l'insieme della legge, certe altre condizioni di modo e di tempo, le quali mettano il Parlamento in grado di portare il suo giudizio sull'essersi o non essersi avverata la soddisfazione degli obblighi imposti alla Banca, per ammetterne o non ammetterne la proroga del privilegio dell'emissione.

Ora dato che siasi adempiuto a questi obblighi, se mi è lecito con semplici parole ripetere quelle eloquenti pronunciate nella seduta di lunedì dall'onorevole ministro del Tesoro, quale sollecitudine ragionevole possiamo avere per rispetto a questa proroga?

Se tutte le condizioni imposte alla Banca d'Italia, se tutti gli obblighi assunti da essa sono adempiuti, vorrà dire che essa sarà risanata; e la proroga oltre un giusto premio ad essa, sarà un grande vantaggio per l'economia e il credito nazionale.

Ma se per contrario le condizioni imposte alla Banca d'Italia non saranno state adempiute, ed essa non si troverà in condizioni soddisfacenti, allora la proroga non avrà luogo, e col ventennio cesserà il privilegio dell'emissione dei biglietti.

Quello poi proprio, me lo permetta il mio amico Vacchelli, che non so capire è, che la Banca d'Italia in questo ventennio debba sforzarsi di mobilitare il proprio capitale, d'uscire dalla posizione anormale in cui si trova, e per trovarsi in condizioni normali di vita; ed appunto il giorno in cui avesse raggiunto questo altissimo fine, appunto allora la vita potesse esserle troncata da una deliberazione del Parlamento.

Quest'è una cosa che non arrivo a comprendere. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non vorrei che, non rispondendo all'onor. Vacchelli, mi credesse meno convinto di lui della tesi opposta che io sostengo. (*ilarità*).

Ma a me piace, e per la grande autorità del senatore Finali, e per la chiarezza con cui ha svolto la tesi, restringermi a dichiarare che il mio modo di vedere è quello stesso dell'onorevole Finali e a pregare il Senato a non accogliere l'emendamento del senatore Vacchelli che, a mio avviso e all'avviso della Commissione, lederebbe il patto contrattuale senza migliorare la legge. Quell'emendamento toglierebbe alla Banca d'Italia l'energia e la costanza necessarie per purificarsi e per risorgere a nuova vita scevra di peccato e di guai.

PRESIDENTE. Il senatore Vacchelli mantiene il suo emendamento?

VACHELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora ne darò lettura. Il senatore Vacchelli propone che all'art. 14 sia aggiunto il seguente comma:

« La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento insieme al disegno di legge col quale sarà provveduto all'eventuale proroga della facoltà di emissione, sotto l'osservanza di quelle condizioni che saranno meglio opportune ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal signor ministro.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

È prorogato fino a tutto l'anno 1899 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

(Approvato).

Art. 16.

È data facoltà al Governo di pubblicare in testo unico, da approvare con decreto reale,

sentita la Commissione permanente di vigilanza per la circolazione e per gli istituti di emissione e sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.

(Approvato).

LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *relatore*. Poche parole prima dell'ordine del giorno per riparare ad una dimenticanza commessa nella discussione generale.

Io doveva prendere atto, come prendo atto delle sagge avvertenze e raccomandazioni fatte dal senatore Vitelleschi, perchè questa sezione autonoma che è stata accolta con soddisfazione da tutti, non venga nella sua costituzione e nella sua durata ad eludere il fine, per cui è stata costituita, sopprimendo invece altre disposizioni di legge. Il pericolo vi è quanto al tempo, e quindi sarà cura del ministro del Tesoro di cercare che questo tempo sia il più che è possibile breve.

Le avvertenze del senatore Vitelleschi mi richiamano poi una raccomandazione che fu a me fatta dal primo direttore della Banca Nazionale, nei tempi in cui essa salì a tanta altezza.

Egli mi ebbe a dire come monito, che dove bastino due impiegati, non si ha mai a prenderne tre.

Invero la tendenza generale di tutti i nostri Istituti è che dove bastano tre impiegati, se ne prendano sei.

Ora la raccomandazione mia è, e certo il ministro non ne ha bisogno, che quanto all'istituzione e quanto alla durata non si venga ad eludere il fine della legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Terrò conto della raccomandazione fattami dal senatore Lampertico.

Lo assicuro che ho potuto in questi ultimi tempi portare a compimento uno studio prezioso sulle spese di amministrazione delle varie Banche di emissione, in relazione ai loro affari; me ne gioverò per insistere che si accresca l'effetto utile, diminuendo gli attriti, perchè,

purtroppo, nelle burocrazie dei Ministeri e delle Banche si usa diminuire gli effetti utili, accrescendo gli attriti. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ora darò lettura dei due ordini del giorno proposti dall'Ufficio centrale.

Il primo è così concepito :

« Il Senato, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge, delle quali raccomanda in ogni tempo la scrupolosa osservanza, perchè la emissione delle cartelle fondiarie della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, di cui agli articoli 7 degli allegati A e C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, debba aver luogo in perfetta conformità alle vigenti leggi organiche sugli Istituti ordinari di credito fondiario, esprime il voto che i nuovi mutui che verranno accesi per mobilitare le proprietà stabili della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, siano ammortizzati in un periodo di tempo, che non ecceda l'ultima scadenza dei mutui presentemente in corso ».

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal signor Ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Do lettura del secondo :

« Il Senato, a tenore delle disposizioni dell'articolo 14 del disegno di legge, esprime il voto :

« 1° Che la relazione della Commissione, di cui è parola nell'articolo stesso, venga presentata ai due rami del Parlamento insieme ai provvedimenti, che il Governo intenda di prendere quanto all'adempimento da parte degli Istituti delle condizioni, alle quali è subordinata la proroga della facoltà di emissione ;

« 2° Che fra la presentazione ai due rami del Parlamento dell'accennata relazione e gli eventuali decreti di proroga della concessione, debba intercedere un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e nei quali il Parlamento non sia chiuso ».

Anche quest'ordine del giorno è accettato dal signor ministro.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di procedere all'appello nominale.

(Il senatore *segretario*, DI SAN GIUSEPPE, fa l'appello nominale).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni.

Votazione di ballottaggio, per la nomina di un commissario nella Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge sui trattati di commercio e sulle tariffe doganali :

Senatori votanti	86
Maggioranza	44

Il senatore Gadda ottenne voti 51

» Annoni » 34

Voti nulli o dispersi 1

Eletto il senatore Gadda.

Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria :

Votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Interpellanza del senatore Codronchi al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui recenti disordini in Sicilia.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

Assegni vitalizi ai veterani delle guerre 1848-49 (N. 131 - *urgenza*);